



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 57

Data : 05/09/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 05/09/2018 Numero 57

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO ENTI E SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) “COMUNE DI OME” ED ELENCO ENTI E SOCIETA’ RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **Settembre** alle ore **12:20**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

| NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| FILIPPI AURELIO | Sindaco | |
| PELI SIMONE | VICESINDACO E ASSESSORE | X |
| PRATI ALESSANDRO | ASSESSORE | |
| PATELLI LAURA | ASSESSORE | X |
| BARBI ANNALISA | ASSESSORE | X |

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Simone Peli**, in qualità di **Vice Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, il quale all'art. 11-bis, comma 1 sancisce che "gli enti di cui all'art. 1 comma 1, redigono il bilancio consolidato dei propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4";

Richiamato il punto 2 del "Principio contabile applicato n. 4/4" del D. Lgs. n. 118/2011, così come aggiornato dal D.M. 11 agosto 2017, che elenca e definisce le tipologie di enti, organismi, società che vanno a comporre il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP), specificando che, la definizione di GAP fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", "di fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione;

Dato atto che ai fini dell'inclusione nel gruppo amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società

Dato atto che in base al punto 2 sopra richiamato, costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali: trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già ricompresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1. enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti da enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la

capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2. enti strumentali partecipati: come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo

ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2 le società partecipate: costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Richiamato altresì il punto 3 dell'allegato A/4 "Principio contabile applicato n. 4/4" del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede, da parte dell'ente capogruppo, la predisposizione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale, di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati al punto 2 del principio contabile applicato;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;

Dato atto che, il citato punto 3 dell'allegato A/4 "Principio contabile applicato n. 4/4" prevede che gli enti e le società compresi nel GAP (elenco n. 1) possono non essere inseriti nel bilancio consolidato (elenco n. 2) nel caso di:

a. Irrilevanza: quando il bilancio del componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei **seguenti parametri,**

una percentuale inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo

- patrimonio netto

- totale dei ricavi caratteristici (tale percentuale è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Considerato che propria deliberazione n. 95 del 23.12.2017 è stato approvato l'elenco enti e società appartenenti al gruppo pubblica amministrazione (GAP) "Comune di Ome" ed elenco enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

Dato atto che risulta opportuno provvedere ad aggiornare gli elenchi sopra citati tenendo conto di quanto intervenuto in corso di gestione, dei bilanci di esercizio 2017 degli enti e del rendiconto 2017 del comune;

Esaminato l'elenco delle partecipazioni del Comune di Ome (BS) ed analizzati gli atti e i rapporti giuridico - finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate, tenuto conto anche della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2017, relativa alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016, come modificato dal d. lgs. n. 100/2017, si individua il seguente primo elenco (elenco n. 1) costituente il Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2017:

| Denominazione | Tipologia ente | quota | Riferimento legislativo |
|----------------|------------------|--------|-----------------------------|
| Ovest Solidale | Azienda Speciale | 9,09% | Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011 |
| Sebinfor | Consorzio | 10,00% | Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011 |

Dato atto che:

- in data 11 settembre 2017, con verbale dell'assemblea ordinaria, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 agosto del 2017, del Consorzio Brescia Energia e Servizi in liquidazione, e il piano di riparto finale ha comportato un accredito a ciascun consorziato, quale quota di fondo di liquidazione, la somma di euro 1.040,74, regolarmente incassata dall'Ente,
- il consorzio è definitivamente cessato in data 11.10.2017
- pertanto il Consorzio Brescia Energia e Servizi non appartiene più al Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Ome";

Dato atto altresì che l'ente detiene anche una partecipazione pari all'1,45% del capitale sociale della società Tutela Ambientale del Sebino srl;

Dato atto altresì che tale società è a totale partecipazione pubblica, ma non è affidataria diretta di pubblici servizi; **Considerato** pertanto che per la Società Tutela Ambientale del Sebino srl non sussistono le condizioni richieste dalla normativa per il suo inserimento nel Gruppo Amministrazione Pubblica;

Considerato che, ai fini della verifica per l'individuazione degli enti e società da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del già richiamato principio contabile, che per il Comune di Ome in base ai valori del conto economico-patrimoniale relativo all'anno 2017, ultimo rendiconto approvato, sono i seguenti:

| Parametro | Dati comune di Ome Rendiconto 2017 | Soglia di rilevanza (10%) |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Totale dell'attivo | 11.737.035,42 | 1.173.703,54 |
| Patrimonio netto | 8.073.313,28 | 807.331,33 |
| Totale ricavi caratteristici | 2.346.864,54 | 234.686,45 |

Ritenuto di individuare nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ome, l'Azienda Speciale Ovest Solidale ed il Consorzio Sebinfor, che presentano almeno un parametro sopra la soglia di riferimento:

| Ente/società | Parametri | Dati società Bilancio 2017 | Soglia di rilevanza | sopra/sotto soglia |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Azienda Speciale Ovest Solidale | Totale dell'attivo | 1.018.161,00 | 1.173.703,54 | sotto soglia |
| | Patrimonio netto | 31.103,00 | 807.331,33 | sotto soglia |
| | Totale ricavi caratteristici | 1.784.496,00 | 234.686,45 | sopra soglia |
| Sebinfor | Totale dell'attivo | 118.102,00 | 1.173.703,54 | sotto soglia |
| | Patrimonio netto | 92.791,00 | 807.331,33 | sotto soglia |
| | Totale ricavi caratteristici | 239.848,00 | 234.686,45 | sopra soglia |

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il D. lgs. 267/2000 e il D. lgs. 118/2011;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 1267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con i voti favorevoli di tutti i presenti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare per l'anno 2018 il seguente **elenco (elenco n. 1)** degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Ome":

- Azienda Speciale Ovest Solidale
- Consorzio Forestale del Sebino (Sebinfor)

2. di approvare il seguente **elenco (elenco n. 2)** degli enti e delle società, componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Ome", da comprendere nel perimetro di consolidamento e da inserire nel bilancio consolidato 2017, l'Azienda Speciale Ovest Solidale ed il Consorzio Forestale del Sebino (Sebinfor), sulla base di quanto disposto dal citato principio applicato 4/4, sulla base del calcolo evidenziato nella seguente tabella:

| Ente/società | Parametri | Dati società Bilancio 2017 | Soglia di rilevanza | sopra/sotto soglia |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Azienda Speciale | Totale dell'attivo | 1.018.161,00 | 1.173.703,54 | sotto soglia |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ovest Solidale | Patrimonio netto | 31.103,00 | 807.331,33 | sotto soglia |
| | Totale ricavi caratteristici | 1.784.496,00 | 234.686,45 | sopra soglia |
| Sebinfor | Totale dell'attivo | 118.102,00 | 1.173.703,54 | sotto soglia |
| | Patrimonio netto | 92.791,00 | 807.331,33 | sotto soglia |
| | Totale ricavi caratteristici | 239.848,00 | 234.686,45 | sopra soglia |

3. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e ricompresi nel perimetro di consolidamento;

4. di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal Bilancio consolidato per l'anno 2017 salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o modifiche alle attuali specifiche norme di legge in materia;

5. di stabilire che gli enti facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno trasmettere al Comune di Ome le necessarie informazioni per la procedura di consolidamento del bilancio entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

6. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Vice Sindaco
Simone Peli

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari** art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì 11/09/2018

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 05/09/2018

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ELENCO ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) "COMUNE DI OME" ED ELENCO ENTI E SOCIETA' RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole

Ome, 05/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
F.to VITALI DR. GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole

Ome, 05/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella